



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.36/TFT del 27/03/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 24/03/2025

ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.067

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.

Prot. 20364/1045 pfi23-24 PM/rg del 25/02/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **Puteolana 1909** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gennaro Fiore e Giovanni Esposito, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Rilevato che all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini i sigg.ri Gennaro Fiore e Giovanni Esposito, nonché la società Puteolana 1909, hanno definito le proprie posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 161/AA della F.I.G.C. del 4.10.2024 è stato pubblicato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l'applicazione della sanzione finale di €. 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società Puteolana 1909, con la previsione di una sanzione base di € 800,00 (ottocento) ridotta alla metà.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 297/AA della F.I.G.C. del 28.1.2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la Puteolana 1909, in quanto tale società non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l'adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, inoltre, che per costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo federali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente determinata e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA- 2023/2024).

All'udienza del 24/03/2025, era presente l'avvocato della società deferita, munito di procura speciale chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società Puteolana 1909, € 717,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per la società Puteolana 1909, € 717,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.066

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro Prot. 15352/119bis pfi 24-25/PM/mf/fl (Campionato Under 15- sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra **Vincenza Marsicano**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società S.C. Porto Infreschi, omesso di provvedere al tesseramento per l'attività di calcio a 11 del calciatore sig. Luigi Pompeo Cammarano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nella fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi alla gara A.S.D. Libertas Sala Consilina - S.C. Porto Infreschi del 3.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;

2. il sig. **Antonio Del Gaudio**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.C. Porto Infreschi: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Libertas Sala Consilina - S.C. Porto Infreschi del 3.12.2023 valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Porto infreschi nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Luigi Pompeo Cammarano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per l'attività di calcio a 11;

3. la società **S.C. Porto Infreschi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenza Marsicano ed Antonio del Gaudio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 24/03/2025, era presente l'avvocato dei deferiti Antonio Del Gaudio e della società Sc Porto Infreschi, munito di procure speciali chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Antonio Del Gaudio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sc Porto Infreschi, € 334,00 di ammenda.

La Procura Federale, prestava il necessario consenso, chiedendo per la sig.ra Vincenza Marsicano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare, il sig.ra Vincenza Marsicano, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento, per: il sig. Antonio Del Gaudio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società S.C. Porto Infreschi € 334,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 27 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**